

Notificazioni e residenza individuata con le risultanze anagrafiche: può non bastare.

Ai fini della determinazione del luogo di residenza, bisogna tenere conto della residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.6.2013, n. 14338

...omissis...

2.1.- Il ricorso va accolto.

In primis, vanno disattese le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva e di carenza di interesse in capo al ricorrente, quale liquidatore della società. Ed invero, secondo l'indirizzo di questa Corte, come espresso nella pronuncia 22547/2010 (e conformi la successiva 8455/2012, nonché la recentissima pronuncia delle Sezioni unite 6070/2013¹), in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poichè, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi della L. Fall., art. 10, che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse.

Va altresì respinta l'eccezione di carenza di interesse, atteso che, dovendosi valutare l'interesse ad agire ex art. [100](#) c.p.c., alla stregua del mezzo proposto,

¹ La massima ufficiale così recita: *la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.*

ove ritenuto sussistente il vizio di contraddittorio denunciato in ricorso, ne conseguirebbe la nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, e quindi rimarrebbero travolti tutti gli atti successivi, sino alla pronuncia di fallimento, sì che non potrebbe in alcun modo ritenersi la persistenza delle statuizioni di merito della pronuncia, così travolta.

Nei fatti, risulta che il ricorso per fallimento con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza al 10/11/2010 è stato notificato ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma 1, e dell'art. 139 c.p.c., al D. S., quale liquidatore della F. Club s.r.l. in liquidazione "residente in ALFA e la relata di notifica attesta la consegna avvenuta il 17/7/2010 "a mani della madre R.A. autorizzata al ritiro di D.S. G. nella qualità indicata in atti". Nel reclamo, il ricorrente aveva contestato di avere mai avuto conoscenza del ricorso per fallimento e che quindi vi era stata ab initio la violazione del principio del contraddittorio;

la Corte d'appello ha considerato valida la notifica eseguita al liquidatore, ritenendo la stessa avvenuta nella "residenza" del D. S., quale risultante dalla visura camerale prodotta, e che la relata di notifica, non impugnata con querela di falso, nè contrastata da alcuna prova, attestava che la madre del notificando, con questi non convivente, era autorizzata al ritiro, da cui la presunzione di sollecita consegna dell'atto al figlio, sulla base del rapporto di solidarietà connesso al vincolo familiare ed al dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica, come ritenuto dalla giurisprudenza.

Ciò posto, si deve rilevare il vizio di fondo dell'argomentazione della Corte del merito, consistente nell'aver attribuito la valenza di "residenza" all'indicazione risultante dalla visura camerale.

L'art. 145 c.p.c., comma 1, secondo periodo, (aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 1, a decorrere dal 1 marzo 2006) dispone che la notificazione alle persone giuridiche può essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., "alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

L'art. 139 c.p.c., al comma 1, dispone: "Se non avviene nel modo previsto dall'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio", ed al comma 6: "Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti".

Per giurisprudenza costante, ai fini della determinazione del luogo di residenza, bisogna tenere conto della residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (così tra le più recenti, la pronuncia 24422/2006², nonché le pronunce 3982/1998, 2230/1998, 2143/1995).

² La massima ufficiale così recita: *in tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.*

Nella specie, dalla documentazione in atti (cert. di residenza), esaminabile alla stregua del vizio di nullità denunciato, risulta che il D.S. era residente in ALFA, ed in tale luogo sarebbe dovuta avvenire in prima battuta la notifica dell'atto; ed infatti, specificamente la pronuncia 1753/2005 si è espressa nel senso che, poichè l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c., commi 1 e 6, per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.

Secondo la Corte d'appello, invece, la residenza del liquidatore ove è stata effettuata la notifica sarebbe stata correttamente individuata alla stregua della diversa indicazione risultante dal certificato camerale, in quanto tale luogo era stato indicato dal D. S. stesso. Tale argomento non è condivisibile, atteso che, secondo l'art. 139 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, è possibile superare la risultanza anagrafica, solo sul rilievo, provato, della diversa residenza effettiva, controeccezione che non è mai stata avanzata nel presente giudizio.

V'è un'altra osservazione da fare: la Corte d'appello ha attribuito alla indicazione dell'indirizzo del D.S. quale risultante dalla visura camerale prodotta la valenza di dichiarazione assistita dalla particolare pubblicità verso i terzi, che pertanto sarebbero esonerati dal controllo della veridicità del fatto dichiarato.

L'argomento è ripreso e sviluppato nel presente giudizio dalla difesa del controricorrente G., che richiama l'art. 2487 c.c., e conclude nel senso che, essendo stato dichiarato dal D.S. il domicilio collegato alla funzione di liquidatore, in tale luogo doveva essere effettuata la notificazione.

A riguardo, è sufficiente rilevare che, anche a ritenere sottoposti i liquidatori a disciplina analoga a quella degli amministratori di s.p.a., ex art. 2383 c.c., comma 4, espressamente richiamato per le s.r.l. dall'art. 2475 c.c., comma 2, e quindi che i liquidatori all'atto della nomina debbano indicare anche il domicilio (indicazione non prevista dall'art. 2487 bis c.c.), da cui l'applicazione del regime di pubblicità di cui all'art. 2448 c.c., si tratta appunto di domicilio, a cui il terzo potrebbe fare riferimento per la notifica, solo nel caso di residenza non nota.

Alla stregua di detto rilievo, e della parziale diversità in fatto, si ritiene di non poter seguire l'orientamento espresso dalla recente pronuncia 22753/2012, peraltro isolata, che ha ritenuto valida la notifica eseguita al liquidatore presso la residenza da questi resa nota ai terzi mediante iscrizione al registro delle imprese, in difetto di iscrizione della variazione della residenza, così estendendo l'efficacia della pubblicità iscrivizionale ex art. 2193 c.c..

La Corte del merito, partendo dal presupposto, erroneo, come si è già detto, della notifica avvenuta nel luogo di residenza, ha applicato l'orientamento secondo il quale, in tale ipotesi, opera la presunzione di consegna, di cui all'art. 139 c.p.c..

Non può operare pertanto nel caso la presunzione di consegna dell'atto dalla madre al figlio, nè si vede come a riguardo possa attribuirsi valenza presuntiva al comportamento processuale tenuto dalla R.A. nel giudizio avanti al Tribunale di Nola, intervento ritenuto inammissibile.

3.1.- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio.

Poichè per la rilevata nullità della notificazione del decreto di fissazione d'udienza il Giudice del reclamo avrebbe dovuto rimettere la causa al primo Giudice ex art. [354](#) c.p.c., ricorrono le condizioni ex art. [383](#) c.p.c., comma 3, perchè, previa cassazione anche della sentenza di primo grado, questa Corte disponga la rimessione al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Alla stregua della particolarità della fattispecie e dell'esistenza di precedente non conforme, si reputa di compensare tra le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio, di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

La Nuova Procedura Civile